

Codice di condotta dei membri dell'Assemblea parlamentare

(Raccolta delle disposizioni in vigore dal gennaio 2022)

- Articolo 13 e Articolo 6.2.b del Regolamento dell'Assemblea
- Codice di condotta dei membri dell'Assemblea parlamentare
- Codice di condotta dei relatori/delle relatrici dell'Assemblea parlamentare
- Linee guida sull'osservazione elettorale da parte dell'Assemblea parlamentare (estratto)
- Condotta dei membri dell'Assemblea parlamentare durante i dibattiti dell'Assemblea parlamentare (Articolo 22 del Regolamento)
- Norme speciali relative al titolo e alle prerogative del/della Presidente onorario/a dell'Assemblea parlamentare (estratto)
- Norme speciali relative al titolo di associato onorario dell'Assemblea parlamentare (estratto)

Articolo 13 del Regolamento, relativo al Codice di condotta dei membri dell'Assemblea parlamentare

Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri dell'Assemblea parlamentare si impegnano a rispettare i principi e le norme enunciati nel Codice di condotta dei membri dell'Assemblea parlamentare e nelle altre norme deontologiche allegate al presente Regolamento come testi complementari di carattere pararegolamentare.

Articolo 6.2.b del Regolamento – I documenti relativi ai poteri dei componenti di una delegazione nazionale devono essere accompagnati dalla seguente dichiarazione scritta firmata da ciascun membro:

“Con la presente, io sottoscritto/a, ... affermo e dichiaro di aderire agli obiettivi e ai principi fondamentali del Consiglio d'Europa, quali enunciati nel Preambolo, nell'Articolo 1.a e nell'Articolo 3 dello Statuto del Consiglio d'Europa. Dichiaro di avere letto e compreso il Codice di condotta dei membri dell'Assemblea parlamentare e mi impegno a rispettarne le disposizioni.”

CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE¹

Scopo del Codice di condotta

1. Il presente Codice mira a fornire un quadro di riferimento ai membri dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nell'esercizio delle loro funzioni. Definisce i principi generali di comportamento che l'Assemblea si attende dai propri membri. Nell'aderire a tali norme, i membri garantiscono e rafforzano la trasparenza e la responsabilità necessarie per mantenere la fiducia nell'Assemblea parlamentare.

Campo d'applicazione del Codice di condotta

2. Il presente Codice si applica ai membri in tutti gli aspetti della loro vita pubblica attinenti all'esercizio del loro mandato in seno all'Assemblea parlamentare.

3. Le sue disposizioni vanno a completare l'obbligo dei membri dell'Assemblea parlamentare di rispettare le regole di condotta, le risoluzioni dell'Assemblea e le decisioni del suo Presidente riguardanti la disciplina e il corretto comportamento dei membri.

4. L'applicazione del presente Codice è di competenza dell'Assemblea. Il/la Segretario/a generale dell'Assemblea parlamentare può fornire indicazioni su qualsiasi questione coperta dal presente Codice di condotta o situazione derivante dalla sua applicazione.

Principi generali di comportamento

5. Nell'esecuzione del loro mandato in seno all'Assemblea parlamentare, i membri:

5.1. svolgono le loro funzioni in modo responsabile, con integrità e onestà, nel pieno rispetto della dignità umana;

5.2. prendono decisioni perseguendo unicamente l'interesse pubblico, senza essere vincolati da alcuna istruzione che comprometta la loro capacità di rispettare il presente Codice;

5.3. si astengono da qualsiasi atto che possa screditare o incrinare l'immagine dell'Assemblea;

5.4. utilizzano in maniera responsabile le risorse messe a loro disposizione;

5.5. non sfruttano il loro mandato per favorire l'interesse privato proprio o di terzi;

¹ Si vedano l'Articolo 13, la Risoluzione 1903 (2012), la Risoluzione 2182 (2017) e la Risoluzione 2405 (2021).

- 5.6. dichiarano qualsiasi interesse specifico in relazione con la loro carica pubblica e adottano misure per risolvere ogni conflitto di interessi che possa sorgere, in modo da tutelare l'interesse pubblico;
- 5.7. promuovono e difendono tali principi esercitando un'influenza positiva, prendendo iniziative e mostrando l'esempio;
- 5.8. si impegnano a rispettare le Regole di condotta enunciate qui appresso.

6. Tali principi saranno presi in considerazione nella valutazione di ogni segnalazione ricevuta riguardante la violazione del presente Codice di condotta.

Regole di condotta

7. I membri dell'Assemblea rispettano i valori del Consiglio d'Europa e i principi generali di comportamento dell'Assemblea e non intraprendono nessuna azione che possa arrecare danno alla reputazione e all'integrità dell'Assemblea o dei suoi membri.

8. I membri si astengono da ogni forma di sessismo, molestie, violenza sessuale e abusi sessuali.

9. I membri, nello svolgimento delle loro funzioni in seno all'Assemblea, evitano ogni situazione di conflitto tra un interesse privato economico, commerciale, finanziario o di altro tipo, reale o potenziale, a livello professionale, personale o familiare, da un lato, e l'interesse pubblico, dall'altro lato, e si sforzano di risolvere ogni conflitto a favore dell'interesse pubblico; ogni conflitto di interessi che il membro non sia in grado di risolvere sarà reso pubblico.

10. I membri segnalano l'esistenza di eventuali interessi privati pertinenti tramite comunicazione orale durante una seduta dell'Assemblea o una riunione delle sue Commissioni, o presentando qualsiasi altra comunicazione pertinente.

11. Nessun membro è remunerato per svolgere il ruolo di rappresentante di interessi nell'ambito delle attività dell'Assemblea.

12. I membri si impegnano a non promettere, offrire, richiedere o accettare alcuna forma di compenso, retribuzione o premio miranti a influenzare indebitamente la loro condotta in qualità di membri, e più particolarmente la loro decisione di approvare o respingere una mozione, una relazione, un emendamento, una dichiarazione scritta, una raccomandazione, una risoluzione o un parere. I membri evitano ogni situazione che lasci presupporre l'esistenza di un conflitto di interessi e non accettano compensi o doni inappropriati.

13. I membri non sfruttano la loro qualità di membri dell'Assemblea parlamentare per favorire i loro interessi personali o quelli di un'altra persona o entità in modo incompatibile con il presente Codice di condotta.

14. I membri trattano le informazioni con la dovuta discrezione e si impegnano in particolare a non sfruttare a fini personali le informazioni confidenziali di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni.

15. I membri si impegnano a dichiarare presso il Segretariato dell'Assemblea eventuali doni o analoghi vantaggi (quali viaggi, spese di alloggio e soggiorno, pasti o intrattenimenti) di un valore superiore ai 200€ accettati nell'esercizio delle loro funzioni di membri dell'Assemblea.² I formulari di dichiarazione di doni compilati dai membri sono pubblicati sul sito web dell'Assemblea.

16. I membri vigilano affinché il loro utilizzo delle note spese, delle indennità, dei locali e servizi messi a loro disposizione dal Consiglio d'Europa sia strettamente conforme alle regole applicabili in materia.

² Si vedano le decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea il 21 gennaio 2013 relative alla procedura per la dichiarazione di doni o analoghi benefici e il formulario per la dichiarazione (documento AS/Bur (2012) 72 rev2, Doc. 13094 addendum).

17. Gli ex membri dell'Assemblea parlamentare che rappresentano e promuovono gli interessi di un'altra persona o entità in seno all'Assemblea parlamentare non possono, per l'intera durata di tale attività, godere delle prerogative inerenti al loro status di membro associato o di Presidente onorario dell'Assemblea parlamentare per quanto concerne la diffusione dei documenti e l'accesso agli edifici e alle sale di riunione.

Dichiarazioni di interessi

18. I membri sono tenuti a presentare, all'apertura di ogni sessione dell'Assemblea parlamentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione dei propri interessi personali mediante l'apposito formulario. La dichiarazione è pubblicata sul sito web dell'Assemblea.

Rispetto del Codice di condotta

19. L'attuazione del presente Codice di condotta è di competenza del/della Presidente dell'Assemblea, della Commissione Regolamento, Immunità e Affari istituzionali, e dell'Assemblea, conformemente ai poteri e alle competenze loro conferiti dal Regolamento e dal presente Codice di condotta.

20. Per eventuali episodi di sessismo, molestie, violenza sessuale e abusi sessuali che vedano coinvolti dei membri dell'Assemblea parlamentare, la raccomandazione o decisione adottata ai sensi delle procedure previste dal Consiglio d'Europa per le politiche di contrasto alle molestie sarà trasmessa alla Commissione Regolamento, Immunità e Affari istituzionali, che sarà chiamata a prendere una decisione definitiva sul caso.

21. Qualora vi sia motivo di ritenere che un membro abbia violato il presente Codice di condotta, il Presidente dell'Assemblea può sollecitare chiarimenti e informazioni complementari da parte del membro interessato, del Presidente della delegazione nazionale di appartenenza, del Presidente del suo gruppo politico o del Presidente della Commissione di cui fa parte il membro interessato. Il Presidente dell'Assemblea può pronunciarsi su lievi violazioni del Codice di condotta se la Commissione Regolamento, Immunità e Affari istituzionali non è stata chiamata a pronunciarsi sugli stessi fatti.

22. La Commissione Regolamento, Immunità e Affari istituzionali (qui di seguito "la Commissione") esamina le presunte violazioni del Codice di condotta da parte dei membri dell'Assemblea sottoposte alla sua attenzione dal Presidente dell'Assemblea o da almeno 20 membri dell'Assemblea appartenenti ad almeno cinque delegazioni nazionali (utilizzando l'apposito formulario di richiesta di indagine). La Commissione può ugualmente avviare un'indagine di propria iniziativa.

23. La Commissione si riunisce a porte chiuse e agisce nel pieno rispetto della riservatezza:

23.1. allorché decide di avviare un'indagine, ne informa il membro interessato e gli/le comunica copia degli elementi di prova che le sono stati forniti a sostegno delle accuse, informa il membro dei suoi diritti e gli/le chiede di presentare le sue osservazioni preliminari;

23.2. procede all'audizione del membro interessato e di eventuali testimoni; i processi verbali di tali interrogazioni o audizioni sono confidenziali;

23.3. accorda al membro interessato, in tutte le fasi del procedimento, la possibilità di commentare tutti gli elementi di prova raccolti durante l'indagine a sostegno delle accuse, compresi quelli che abbiano portato a individuare altre eventuali violazioni delle regole; può esaminare ogni prova fornita dal membro interessato e ascoltare eventuali testimoni proposti dal medesimo in grado di fornire elementi di prova pertinenti per l'indagine;

23.4. prima di completare le proprie conclusioni, accorda al membro la possibilità di commentare gli elementi fattuali del progetto di relazione.

24. I membri sono tenuti a collaborare con la Commissione in tutte le fasi dell'indagine. Devono comunicare ogni informazione o documento richiesti.

25. Se la Commissione constata l'infondatezza delle accuse, ne dà comunicazione ai denunciati e al membro interessato.

26. Se la Commissione constata una lieve violazione del Codice di condotta, dovuta ad esempio a negligenza, informa il membro interessato e lo/la invita a prendere le misure del caso. La Commissione decide se pubblicare o meno la decisione sul sito web dell'Assemblea.

27. Se la Commissione constata una grave violazione del Codice di condotta, redige una relazione contenente tutti gli elementi di prova raccolti nel corso dell'indagine, le osservazioni del membro interessato e le proprie conclusioni. Tale relazione è pubblicata sul sito web dell'Assemblea. La Commissione decide dell'opportunità di imporre una sanzione e determina la sanzione appropriata, conformemente al paragrafo 29.

28. Se la Commissione ritiene che gli atti o le omissioni inerenti all'oggetto dell'indagine costituiscano una violazione del diritto penale di uno Stato membro, ne informa le autorità nazionali competenti. Può decidere di sospendere il procedimento in seno all'Assemblea qualora risulti che le autorità nazionali stanno conducendo un'indagine sugli stessi fatti.

Misure in caso di mancato rispetto del Codice di condotta

29. In caso di gravi o reiterate violazioni delle regole di condotta da parte di un determinato membro dell'Assemblea, la Commissione Regolamento, Immunità e Affari istituzionali può adottare una o più delle seguenti misure:

- 29.1. privazione temporanea del diritto di parola e di iscrizione nella lista degli oratori;
- 29.2. privazione temporanea del diritto di firmare un emendamento, una proposta di risoluzione o di raccomandazione o una dichiarazione scritta;
- 29.3. privazione temporanea del diritto di rivolgere interrogazioni al Comitato dei Ministri;
- 29.4. privazione temporanea del diritto di essere designato in qualità di relatore, o divieto temporaneo di fungere da relatore di una commissione;
- 29.5. divieto temporaneo di fare parte di una Commissione ad hoc di osservazione elettorale;
- 29.6. privazione temporanea del diritto di candidarsi alla presidenza dell'Assemblea o alla presidenza o vicepresidenza di una Commissione o Sottocommissione;
- 29.7. divieto temporaneo del diritto di rappresentanza istituzionale dell'Assemblea e delle sue Commissioni.

CODICE DI CONDOTTA DEI RELATORI/DELLE RELATRICI DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE³

Conformemente all'Articolo 50.1⁴ del Regolamento dell'Assemblea, le seguenti norme si applicano ai relatori/alle relatrici dell'Assemblea parlamentare nell'esercizio delle loro funzioni:

1. Regole di Condotta dei relatori/delle relatrici:

1.1. principio di neutralità, imparzialità e obiettività, comprendente in particolare:

1.1.1. l'obbligo di dichiarare eventuali interessi privati economici, commerciali, finanziari o di altro tipo a livello professionale, personale o familiare, inerenti all'oggetto della relazione;⁵

1.1.2. l'impegno di non sollecitare, né accettare istruzioni da qualsiasi governo, organizzazione governativa o non governativa, oppure da un gruppo di pressione o da un individuo;

1.1.3. l'impegno di non accettare compensi, onorificenze, decorazioni, favori, doni sostanziali o retribuzioni di qualsiasi natura da un governo o da un'organizzazione governativa o non governativa, da un gruppo di pressione o da un individuo in relazione alle attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni;

1.1.4. l'impegno di astenersi da ogni azione che possa sollevare dubbi sulla propria neutralità;

1.2. obbligo di discrezione, in particolare l'impegno di non utilizzare a fini personali le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni;

1.3. impegno di disponibilità, in particolare:

1.3.1. l'impegno di partecipare alle riunioni della Commissione, alle sessioni dell'Assemblea e alle riunioni della Commissione permanente, in relazione alle proprie funzioni;

1.3.2. l'impegno di rendere conto alla Commissione;

1.3.3. l'impegno di effettuare ogni missione conoscitiva richiesta;

1.4. impegno di presentare alla Commissione un calendario delle attività previste nel quadro del proprio mandato, insieme alla data limite per la presentazione della bozza di relazione (conformemente all'Articolo 26.4. del Regolamento dell'Assemblea);

1.5. impegno di rispettare i valori del Consiglio d'Europa.

2. Regole applicabili per le missioni conoscitive:

2.1. impegno di accertarsi che ogni missione conoscitiva rientri e si svolga nell'ambito del mandato del relatore/della relatrice;

2.2. impegno di comportarsi in modo rispettoso delle leggi e dei regolamenti del paese in cui è effettuata la missione conoscitiva.

3. Norme applicabili alla pubblicazione delle fonti utilizzate per la stesura della relazione:

³ Si vedano la Risoluzione 1799 (2011) e la Risoluzione 2182 (2017)

⁴ "Nell'esercizio delle loro funzioni, i relatori/le relatrici devono rispettare le norme stabilite nel Codice di condotta dei relatori/delle relatrici dell'Assemblea parlamentare".

⁵ Ogni candidato/a all'incarico di relatore deve dichiarare, all'atto della nomina in commissione, gli interessi eventuali che potrebbero essere ritenuti inerenti all'oggetto della relazione o al paese su cui verte la relazione stessa, o potrebbero generare situazioni di conflitto. Tale dichiarazione è riportata nel verbale della riunione.

La Commissione può chiedere al relatore o il relatore/la relatrice lo può decidere in modo autonomo di pubblicare, in un allegato al progetto di relazione, l'elenco delle persone, degli esperti e dei rappresentanti di organizzazioni governative o non governative consultati, incontrati o ricevuti nel corso della stesura della relazione.

4. Sanzione per il mancato rispetto delle norme:

In caso di mancato rispetto da parte del relatore/della relatrice di uno o più impegni, in particolare qualora abbia omesso di dichiarare un interesse inerente all'oggetto della relazione o abbia reso una dichiarazione mendace, la Commissione ne revoca il mandato e lo/la sostituisce.

5. Ogni relatore/relatrice designato/a riceve una copia del presente Codice di condotta.

LINEE GUIDA SULL'OSSERVAZIONE ELETTORALE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE (estratto)⁶

C. Conflitto di interessi e codice di condotta dei membri

19. I membri della Commissione ad hoc per l'osservazione elettorale devono rispettare le disposizioni del Codice di condotta dei membri dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nonché il Codice di condotta per le missioni internazionali di osservazione elettorale (MIOE). Inoltre, le disposizioni del Codice di condotta dei relatori/delle relatrici dell'Assemblea parlamentare si applicano *mutatis mutandis* ai/alle Presidenti delle Commissioni ad hoc. Ogni presunta violazione delle suddette disposizioni sarà esaminata conformemente alla procedura definita ai paragrafi 19 - 29 del Codice di condotta dei membri dell'Assemblea parlamentare.

20. Ogni candidato alla carica di membro di una Commissione ad hoc, al momento della presentazione della propria candidatura, è tenuto a dichiarare per iscritto qualsiasi conflitto di interessi reale o potenziale che lo riguardi personalmente o che riguardi dei parenti in linea retta o collaterale e/o con cui sia in contatto regolare, in relazione al paese interessato dall'osservazione elettorale.

21. Ogni membro di una Commissione ad hoc è tenuto a firmare una dichiarazione scritta in cui conferma la propria conoscenza del Codice di condotta per le missioni internazionali di osservazione elettorale e il proprio impegno a rispettarlo. Tale dichiarazione dovrà essere messa a disposizione dell'Ufficio di presidenza al momento dell'approvazione della composizione di una Commissione ad hoc. Il membro che non abbia firmato tale dichiarazione non può essere designato a far parte di una Commissione ad hoc.

Comportamento dei membri dell'Assemblea parlamentare durante i dibattiti dell'Assemblea (Articolo 22 del Regolamento)⁷

1. Ai sensi degli Articoli 20.1 e 22 del Regolamento, il/la Presidente dell'Assemblea mantiene l'ordine e il decoro dei dibattiti, vigilando sul loro corretto e ordinato svolgimento, nel rispetto delle norme e delle prassi in vigore.

2. I membri dell'Assemblea parlamentare hanno un comportamento cortese, educato e rispettoso nei confronti dei colleghi parlamentari e del/della Presidente dell'Assemblea o di qualunque altra persona che presieda i dibattiti. Si astengono da qualsiasi atto che possa arrecare disturbo durante le sedute. Questa disposizione si applica *mutatis mutandis* alle riunioni dell'Ufficio di presidenza e delle Commissioni.

⁶ Adottate dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea il 31 maggio 2018 e aggiornate dall'Ufficio di presidenza il 23 maggio 2019.

⁷ Si veda la Risoluzione 1965 (2013).

3. Per quanto riguarda la disciplina dei membri dell'Assemblea e il loro rispetto delle norme di comportamento, si applicano le disposizioni dei paragrafi da 19 a 29 del Codice di condotta dei membri dell'Assemblea parlamentare.

Norme speciali relative al titolo e alle prerogative del/della Presidente onorario/a dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (estratto)

3. All'atto del conferimento del titolo di Presidente onorario, l'ex Presidente dell'Assemblea firma una dichiarazione sull'onore in cui dichiara di non svolgere in seno all'Assemblea attività di rappresentanza o promozione degli interessi di un'altra persona o di un'altra entità. Il titolo di Presidente onorario/a gli/le sarà revocato qualora abbia omesso di dichiarare un interesse pertinente o abbia reso una dichiarazione mendace.

Norme speciali relative al titolo di associato onorario dell'Assemblea parlamentare (estratto)

3. All'atto del conferimento del titolo di associato onorario, l'ex membro dell'Assemblea firma una dichiarazione sull'onore in cui dichiara di non svolgere in seno all'Assemblea attività di rappresentanza o promozione degli interessi di un'altra persona o di un'altra entità. Il titolo di associato onorario gli/le sarà revocato qualora abbia omesso di dichiarare un interesse pertinente o abbia reso una dichiarazione mendace.